



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
ROMA

Rif. 283/24 pos. 6.3

Ai signori Procuratori della Repubblica del Distretto
Al signor Segretario generale della Procura generale
Ai signori Sostituti procuratori generali
e, per conoscenza,
Al signor Procuratore generale
presso la Corte di cassazione

OGGETTO: L'aggiornamento delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari [requirenti] ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, adottato dal CSM con la delibera del 10 giugno 2026.

L'articolo 39 della Circolare sull'organizzazione delle Procure, nel disciplinare l'attività di vigilanza del Procuratore ne individua l'oggetto, per quanto interessa, nella verifica del puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei "doveri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006", prevedendo che tale attività [doverosa] si possa concretizzare nell'acquisizione di "dati e notizie sugli assetti organizzativi ed ordinamentali degli uffici requirenti del distretto".

Il potere-dovere di vigilanza riguarda, quindi, la modalità con cui è sviluppato il rapporto tra l'Ufficio della Procura e la stampa.

Si tratta di compito cui l'Ufficio della Procura generale non può sottrarsi e, a tal fine, nella prospettiva di favorire soluzioni organizzative condivise, uniformi e in linea con il dettato di norma primaria e secondaria, si ritiene di sviluppare le considerazioni che seguono.

Il tema è stato già affrontato con la nota in data 1° ottobre 2024 [che, per comodità, si riallega: *allegato I*]. È nota che conserva attualità, ma che merita di essere aggiornata alla luce della delibera in data 10 giugno 2026, con cui il CSM è nuovamente intervenuto sul tema della comunicazione istituzionale degli uffici [per quanto interessa] requirenti.

Dalla presunzione d'innocenza alla protezione della reputazione. La principale novità – rispetto alla precedente risoluzione del CSM in data 11 luglio 2018, contenente le linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale - è costituita “dal passaggio da una tutela incentrata esclusivamente sulla presunzione di innocenza a una tutela più ampia, che include in modo espresso la protezione reputazionale della persona”, nella consapevolezza che, “nell'ecosistema digitale”, una notizia giudiziaria diffusa nella fase iniziale delle indagini può produrre effetti reputazionali assai più rapidi e persistenti del successivo

accertamento processuale [in questo senso, in termini generali, nel paragrafo I della Delibera, dedicato ai Principi, Diritti, Doveri, si afferma che: “la tutela della presunzione di innocenza deve estendersi poi alla protezione reputazionale della persona anche nella dimensione digitale].

Da qui, la scelta consiliare di prevedere che la comunicazione istituzionale deve essere non solo rispettosa della presunzione di non colpevolezza, “ma anche vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata, così da evitare che l’inevitabile provvisorietà della fase investigativa si traduca in una compromissione irreversibile della dignità personale”. È, secondo la lettera della delibera, la “comunicazione di aggiornamento”, che si aggiunge alla comunicazione iniziale ed alla comunicazione reattiva [di cui già si era occupata la delibera del 2018, intendendosi per tale la comunicazione che l’ufficio deve diffondere per correggere un’informazione diffusa sui media in modo difforme dal vero].

Alla comunicazione di aggiornamento corrisponde, invece, l’esigenza di prevedere [per gli uffici requirenti] “comunicati di aggiornamento in caso di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti” [cfr. Linee-guida per gli uffici requirenti, §2, lettera f)], cioè provvedimenti di segno diverso rispetto alla fase iniziale, al fine di soddisfare la protezione reputazionale dell’interessato: se l’ufficio ritiene, cioè, di dover comunicare una notizia in una fase iniziale del procedimento, esso – si rappresenta nella delibera consiliare - “assume il dovere rettificare la stessa notizia quando, per effetto dello sviluppo processuale, muti contenuto e significato”, secondo i criteri della tempestività, della visibilità e della simmetria informativa rispetto alla comunicazione iniziale.

Il contesto normativo. La delibera costituisce lo sviluppo di quanto contenuto nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 n. 343, sul rafforzamento della presunzione di innocenza, e nel decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188, che ne ha costituito l’attuazione del nostro ordinamento [e che, come è noto, ha incisivamente modificato, per gli uffici requirenti, la disciplina dei rapporti con la stampa dettagliati nell’articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006].

E’ uno sviluppo per cui, come si è visto, si va oltre la tutela della presunzione di innocenza [per cui, in tema di comunicazione giudiziaria, vi è il divieto per le autorità pubbliche di indicare “pubblicamente” come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili] arrivando a perseguire una tutela più ampia estesa alla protezione della reputazione della persona: da attuare facendo in modo che la comunicazione istituzionale sia non solo rispettosa della presunzione di non colpevolezza, ma anche, appunto, “riparabile ed aggiornata”.

Il fondamento del dovere di rettifica e di aggiornamento. Al riguardo, si impongono alcune considerazioni.

Intanto, rispetto all’ufficio richiesto di provvedere alla rettifica/aggiornamento non sembra possa evocarsi – essendo inapplicabile rispetto alle comunicazioni istituzionali la disciplina della stampa di cui alla legge n. 47 del 1948 - il diritto di rettifica di cui all’articolo 8 della citata legge che, come è noto, prevede l’obbligo di pubblicare gratuitamente “le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”.

È tema che, semmai, potrà porsi per i *media* che hanno recepito l’informazione giudiziaria, diffondendola.

Si tratta di un obbligo di rettifica/aggiornamento, peraltro, che neppure sembra assistito, in caso di

inosservanza, da una sanzione disciplinare, non rientrando tra gli illeciti tipizzati nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006 [la violazione non rientra, di per sé, nella violazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006].

Il contenuto del dovere di rettifica e di aggiornamento. È ragionevole intendere l'obbligo di rettifica/aggiornamento solo come obbligo di rispettare una adeguata "proporzionalità informativa" rispetto all'informazione originaria, in termini tali da riparare gli effetti di una informazione originaria che non ha trovato conferma nel corso delle indagini.

Così, del resto, si esprime la delibera consiliare [cfr. Linee-guida per gli uffici requirenti, §2, lettera f)], che in tal modo precisa il significato dell'espressione "simmetria informativa", pure utilizzata nella delibera [cfr. nelle Premesse della delibera], che formalmente inteso porterebbe a conseguenze forse non soddisfacenti e di eccessivo rigore.

Esemplificando, un comunicato stampa inviato ai *media* potrà e dovrà essere "corretto" con analogo comunicato, analogamente diffuso all'esterno, senza che l'Ufficio possa essere onerato di verificare le modalità di diffusione successive sì da doverne tenere conto ai fini della successiva informazione correttiva.

Sempre esemplificando, quando la comunicazione informativa, per iniziativa dell'ufficio, sia stata veicolata sul sito istituzionale, in questo caso l'esigenza di veicolare nello stesso modo rettifiche ed aggiornamenti è coerente e ampiamente giustificata. È in questo senso che sembra da intendere il passaggio della delibera consiliare "... il dirigente dell'ufficio dispone il costante aggiornamento del sito *internet* dell'ufficio con le notizie di decisione e delle comunicazioni diffuse. Periodicamente, redige un *dossier* riepilogativo dell'attività svolta. Il sito istituzionale deve contenere, con ordinata evidenza cronologica, anche le eventuali rettifiche, precisazioni e comunicazioni di aggiornamento relative agli affari già oggetto di comunicazione, così da consentire una corretta ricostruzione dell'evoluzione del procedimento o del processo...". L'ufficio, cioè, può e deve attivarsi per le rettifiche e gli aggiornamenti sul sito istituzionale se – e solo se - l'informazione iniziale sia stata veicolata nello stesso modo.

Va, anzi, soggiunto che laddove si intendesse che per la rettifica o per l'aggiornamento debba provvedersi [sempre] tramite il sito istituzionale [anche laddove tale sito non sia stato utilizzato per trasmettere la comunicazione], tale risposta potrebbe essere ritenuta non adeguatamente soddisfattiva dall'interessato, rispetto alla evidente maggiore diffusività della notizia originaria, inviata direttamente ai mezzi di informazione.

Ancora esemplificando, per comprendere il significato da dare all'espressione "proporzionalità informativa", laddove si sia svolta, per l'informazione originaria, una conferenza stampa, il rispetto del principio di "proporzionalità", legittima anche solo l'adozione di un comunicato stampa completo delle spiegazioni sull'*iter* della vicenda. Mentre, in un'ottica [solo] formalistica [che volesse pretendere una controinformazione simmetrica rispetto alla modalità di diffusione dell'informazione originaria], il pretendere l'indizione di altra conferenza stampa con finalità correttive sarebbe adempimento eccessivo e soprattutto spesso infruttuoso, non potendosi prevedere né l'effettiva partecipazione della stampa, né analogo interesse da parte della medesima.

L'attivazione per la rettifica o l'aggiornamento. Tema di interesse è, ancora, quello del se la rettifica e/o l'aggiornamento, intesi in delibera come obbligo, vadano intesi come attivabili *ex officio* o solo su sollecitazione dell'interessato.

Tema non peregrino, ove si consideri che non può neppure concettualmente escludersi che la riproposizione della notizia, pur rettificata o aggiornata, possa indurre ad un ulteriore effetto negativo sotto il profilo reputazionale.

In realtà, la delibera affronta esplicitamente l'ipotesi in cui l'ufficio abbia diffuso una comunicazione relativa a indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale, con individuazione nominativa delle persone coinvolte, prevedendo che, in tale evenienza, l'ufficio debba curare "su richiesta dell'interessato o, nella fase delle indagini preliminari, anche d'ufficio" l'adozione di successivi comunicati di aggiornamento in presenza di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, secondo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità informativa rispetto alla comunicazione iniziale.

Tale disciplina, che fonda anche l'attivazione *ex officio*, è giustamente limitata – nella delibera - all'ipotesi in cui l'informazione abbia riguardato persone "individuate nominativamente": quando cioè l'ufficio non abbia seguito la prassi che ci sembra più corretta dell'informazione priva delle generalità delle persone coinvolte e delle relative immagini fotografiche [in questo senso, v. già nella citata nota del 1° ottobre 2024].

Il sindacato sulla richiesta. Tema pure di interesse, specie a fronte di una richiesta di rettifica e/o aggiornamento sollecitata dall'interessato, è quello del sindacato riservato, sul punto, all'ufficio: ergo, è il tema della sussistenza, o no, di un potere di discrezionale valutazione sulle condizioni legittimanti l'attivazione del provvedimento di nuova informazione a titolo di rettifica e/o di aggiornamento.

La risposta sembra correlata anche al modo con cui l'informazione originaria è stata veicolata.

Laddove infatti, secondo le più corrette regole prudenziali, l'informazione non solo sia stata fornita nel rispetto formale e sostanziale della presunzione di innocenza, ma correttamente lo sia stata senza fare menzione delle generalità dell'interessato [e di circostanze della vicenda in grado di identificarlo], sembra corretto attribuire all'ufficio il potere di negare la soddisfazione della richiesta di rettifica/aggiornamento che risulterebbe sostanzialmente esorbitante rispetto a quanto effettivamente comunicato. Quanto meno, dovrebbe ammettersi il potere di esprimere un motivato diniego che si confronti con le ragioni della richiesta.

Diversa è l'ipotesi della notizia caratterizzata dall'individuazione nominativa del soggetto, ove la delibera fonda l'obbligo dell'aggiornamento, senza spazi di apprezzamento discrezionale.

A corollario di quanto detto vi è un'ulteriore questione, che riguarda l'informazione correttamente veicolata senza la possibilità di identificazione dell'interessato, nei termini suesposti, in un contesto in cui, poi, solo a seguito di obiettive emergenze mediatriche o processuali, indipendenti dall'attività dell'ufficio, si sia pervenuti all'identificazione del soggetto. Anche in questo caso, la pretesa obbligatoria di rettifica/aggiornamento pare esorbitante rispetto all'attività informativa svolta dall'Ufficio: potrà essere motivatamente negata, potendo semmai l'interessato attivare lo strumentario del diritto di rettifica previsto dalla legge sulla stampa.

L'ampiezza della rettifica e dell'aggiornamento. Sulle rettifiche e sugli aggiornamenti merita di essere affrontato anche l'ulteriore passaggio della delibera del 10 giugno 2026, laddove l'organo di autogoverno [cfr. Linee-guida per gli uffici requirenti, §1, lettera g), e §2, lettera f)] afferma che le rettifiche e gli aggiornamenti devono essere caratterizzati da "visibilità".

Orbene, ci sembra che l'ufficio possa essere onerato di diffondere la rettifica e/o l'aggiornamento garantendo la “proporzionalità informativa”, ma appare difficilmente praticabile la pretesa di imporre l'obbligo di assicurare la “visibilità” dell'informazione correttiva; così come sembra impraticabile onerare l'ufficio dell'obbligo di garantire una formale [perfetta] “simmetria” rispetto all'informazione iniziale.

Infatti, sotto il primo profilo, non è nella disponibilità dell'ufficio [salva l'ipotesi dell'utilizzo del sito istituzionale] il disporre del “modo” con cui i *media* ritengono di recepire l'informazione correttiva.

Mentre, sotto l'altro profilo, è sufficiente notare che, laddove si sia svolta, per l'informazione originaria, una conferenza stampa, il pretendere – come già detto - l'indizione di altra conferenza stampa con finalità correttive sembra essere adempimento eccessivo e soprattutto spesso infruttuoso, non potendosi prevedere – come pure già detto - né l'effettiva partecipazione della stampa, né analogo interesse da parte della medesima [ciò che si riflette anche sul tema della “visibilità”].

L'ampiezza temporale della rettifica e dell'aggiornamento. Corrisponde ad una condivisibile esigenza di evitare ingiustificati aggravii all'ufficio requirente, la scelta finale della delibera [rispetto al testo originario] di limitare l'obbligo correttivo alla sola fase delle indagini.

Nelle Linee-guida per gli uffici requirenti [al §2, lettera f)], correttamente, si correla, infatti, l'adozione di successivi comunicati di aggiornamento [rispetto all'informazione originaria] alla successivamente intervenuta “presenza di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti”.

L'obbligo di attivazione è quindi limitato alla evoluzione ed agli esiti delle indagini, con una evidente correzione di rotta rispetto al testo originario dove si pretendeva di estendere l'aggiornamento anche alla fase del giudizio [in ipotesi, anche quello in sede di impugnazione], attraverso la previsione dell'estensione dell'obbligo informativo [anche] alle “assoluzioni o altri sviluppi di segno significativamente diverso”.

L'informazione fornita dagli organi di polizia. L'impostazione della delibera, nella sua impostazione finalizzata ad imporre rettifiche e/o aggiornamenti all'ufficio requirente, non affronta [ovviamente, in quanto rivolta necessariamente ai magistrati] il ruolo della polizia giudiziaria nella materia dell'informazione, come declinata dalla normativa primaria.

Come è noto, infatti, nel disegno della legge primaria, anche le forze di polizia hanno [*rectius*, possono avere] un ruolo importante nell'informazione.

Di rilievo è, in proposito, il disposto del comma 3 *bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006: da un lato, si trae conferma che la Procura della Repubblica non ha il monopolio dell'informazione, con ciò legittimando le prassi diffuse già conosciute in cui l'ufficio requirente “autorizza” l'adozione di comunicati stampa o l'effettuazione di conferenze stampa da parte degli operanti; dall'altro, però, si conferma che tale attivazione da parte della polizia giudiziaria non può essere autonoma, ma deve essere, appunto, sempre autorizzata dal Procuratore della Repubblica.

I presupposti e i limiti dell'informazione proveniente dalle forze di polizia sono identici a quelli che sono previsti per la Procura della Repubblica, nel senso che: deve essere utilizzato solo lo strumento del comunicato stampa o della conferenza stampa; è comunque fatto divieto agli operatori di polizia di rilasciare – fuori da tali occasioni formali - dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione; l'informazione è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione

delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni di interesse pubblico; l'informazione va fornita assicurando, comunque, in ogni caso, il diritto dell'interessato a non essere indicato come colpevole fino a definitivo accertamento giudiziario.

È poi espressamente previsto che l'autorizzazione del pubblico ministero, legittimante la polizia giudiziaria a rilasciare le informazioni [sia mediante comunicato stampa, che a mezzo conferenza stampa] debba essere supportata da adeguata motivazione "in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse" che la giustificano.

L'evidente, giustificato silenzio della delibera sul ruolo della polizia giudiziaria, non esime dal porsi alcuni problemi operativi.

In proposito, allora, non può che affrontarsi la questione se, a fronte di una informazione legittimamente fornita dalla polizia giudiziaria, su autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non debba essere la stessa polizia giudiziaria, magari sempre autorizzata dallo stesso Procuratore della Repubblica, a dover procedere direttamente alla rettifica e/o all'aggiornamento. Un dovere di aggiornamento per la polizia giudiziaria che non nascerebbe ovviamente dalla delibera, ma dal rapporto che si è creato con l'ufficio requirente al momento della diffusione dell'informazione [autorizzata dal Procuratore della Repubblica].

Del resto, sarebbe difficilmente spiegabile un intervento "diretto" del Procuratore della Repubblica rispetto ad informazioni direttamente date dalla polizia giudiziaria, con un comunicato stampa o in sede di conferenza stampa. Al massimo, quindi, potrebbe ammettersi l'invito della Procura della Repubblica rivolto all'organo di polizia a provvedere a successive rettifiche o a eventuali aggiornamenti in linea con l'evoluzione processuale della vicenda.

In questa ottica, un intervento correttivo diretto da parte dell'ufficio requirente sarebbe il frutto di una scelta, più che di un dovere.

Tema ancora meritevole di attenzione – pure non affrontato in una delibera incentrata sull'attività e il ruolo del Procuratore della Repubblica - è suscitato dalla diffusa prassi - assistita dalla corretta lettura della normativa primaria e ispirata dall'esigenza di evitare eccessi di rigidità - di consentire in via generale – salve specifiche esigenze di riserbo investigativo - il rilascio da parte delle forze di polizia delle informazioni "di cronaca" rispetto ai fatti di rilievo penale verificatisi nel territorio [l'essersi verificata una rapina, l'essere avvenuto un incidente stradale o sul lavoro, ecc.] allorquando neppure si ponga, a quel momento, un tema di tutela della presunzione di non colpevolezza di alcuno, per non esservi ancora un soggetto indagato identificato. Diversamente opinando, senza che ci siano ragioni di tutela del principio di presunzione di innocenza di alcuno, si finirebbe con il mortificare il diritto di cronaca e di informazione. In tali situazioni, a ben vedere, si è fuori dall'ambito di operatività della disciplina di garanzia e il rapporto con l'informazione può essere liberamente gestito, avendo riguardo solo al tema della eventuale riservatezza delle investigazioni.

Sono informazioni rispetto alle quali, comunque, sembra difficilmente porsi un problema di rettifica/aggiornamento, proprio perché si tratta di informazioni che "fotografano" [solo] un dato di cronaca.

La stampa entra nel contenuto del progetto organizzativo. La delibera contiene una ulteriore novità perché fa rientrare la disciplina in concreto dettata nell'Ufficio ex articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006 per la cura dei rapporti con gli organi di informazione tra le disposizioni da inserire [possibilmente] nel progetto organizzativo dell'Ufficio [nella Parte II della delibera: "...le seguenti linee-guida prevedono la possibilità di interventi organizzativi, da attuare mediante ...il progetto organizzativo, che i dirigenti degli uffici valuteranno nel rispetto dell'autonomia

organizzativa di ciascuno di essi...]. Trattasi di una “facoltà” di intervenire integrando o modificando il progetto organizzativo, tanto è vero che nella delibera si specifica che “all’esito di una prima verifica sulle modalità di applicazione delle linee-guida, il Consiglio valuterà come intervenire a livello di normazione secondaria per inserire stabilmente nella organizzazione degli uffici gli strumenti di comunicazione...”.

In attesa di questa successiva determinazione che – ragionevolmente - stabilizzerà nel contenuto del progetto organizzativo la materia dei rapporti con la stampa, è quindi ben possibile procedere a disciplinare il servizio con circolare/direttiva organizzativa, che, nel caso, non dovrà soggiacere alla disciplina dettata in circolare per le modifiche del progetto organizzativo [cfr. articolo 12 s. della Circolare sull’organizzazione degli Uffici di Procura].

Le indicazioni consiliari sull’organizzazione dell’attività informativa. Al di là dello strumento da utilizzare per la disciplina dei rapporti con la stampa, è sull’organizzazione in concreto dell’attività informativa che la direttiva del 2016 si impegna a declinarne i principi che vanno seguiti.

Si tratta, a ben vedere, di principi che costituiscono l’attualizzazione di quelli già dettati, da ultimo con la risoluzione in data 11 luglio 2018, contenente le linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale [a sua volta costituente coerente sviluppo delle precedenti delibere del CSM in data 24 settembre 2008 e in data 20 febbraio 2008, dedicate al tema dei rapporti tra l’ufficio del pubblico ministero e gli organi di informazione].

Si tratta del resto dei principi cui è stato ispirato il decreto legislativo n. 188 del 2021, anche al di là delle modifiche introdotte nell’articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006.

Il titolare del potere-dovere di curare i rapporti con la stampa e la delega. La delibera merita attenzione, allora, laddove individua i soggetti che possono essere onerati di avere i rapporti con i mezzi di comunicazione.

Partendo ovviamente dalla indicazione di norma primaria [articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 106 del 2006], secondo cui il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, si declinano, infatti, le diverse opzioni organizzative che l’organo di autogoverno privilegia.

Sulla delega dell’attività, la delibera [cfr. Linee-guida per gli uffici requirenti, § 1] afferma che: in relazione a singoli, predeterminati ambiti di attività dell’ufficio, le comunicazioni possono essere date, su delega del dirigente dell’ufficio, dai magistrati con funzioni semidirettive, sulla base di una preventiva attività di analisi dei rischi di impropria esposizione dell’immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell’ufficio; negli uffici di maggiori dimensioni il progetto organizzativo può prevedere, con adeguata motivazione, la delega a uno o più magistrati specificamente individuati per la comunicazione dell’intera attività dell’ufficio o di settori predeterminati della stessa; resta però esclusa la possibilità di delegare stabilmente al magistrato titolare del singolo procedimento la comunicazione relativa all’affare a lui assegnato.

È, appunto, il tema della delega che il capo dell’ufficio - onerato dalla norma primaria: il citato articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006 - di curare i rapporti con i mezzi di informazione, può conferire ad altro/i magistrato/i dell’ufficio.

Appare ribadita la regola della competenza esclusiva del capo dell'ufficio nel caso di uffici di piccole o medie dimensioni, perché la possibilità di delega "in relazione a singoli, predeterminati ambiti di attività dell'ufficio" è limitata agli uffici dove sono presenti magistrati con funzioni semidirettive [*ergo*, i procuratori aggiunti, previsti negli uffici in cui è presente un organico di almeno dieci sostituti procuratori].

Per gli uffici di maggiori dimensioni, dove è impraticabile il coinvolgimento del solo dirigente, è consentita la delega a uno o più magistrati specificamente individuati per la comunicazione dell'intera attività dell'ufficio o di settori predeterminati della stessa [*ergo*, per ciascuno dei gruppi di lavoro in cui è ripartito l'ufficio].

Nell'uno come nell'altro caso, nonostante la delibera imponga la motivazione solo nel secondo caso, deve ritenersi necessaria [coessenziale, nell'ottica della trasparenza] la motivazione della scelta.

La titolarità della delega alla comunicazione [originaria in capo al Procuratore o proveniente dalla delega per i magistrati onerati del servizio] riguarda l'esercizio del potere-dovere di fornire l'informazione originaria, ma anche il dovere di fornire le rettifiche o gli aggiornamenti imposti dalla evoluzione delle indagini: in questo senso, peraltro ovvio, si esprime espressamente la delibera del 2026, allorquando afferma che "spettano altresì esclusivamente al dirigente dell'ufficio, o al magistrato delegato nei limiti previsti dal progetto organizzativo, le comunicazioni di aggiornamento relative a sviluppi del procedimento o del processo che rendano necessario rettificare, integrare o riequilibrare il quadro precedentemente rappresentato" [Linee-guida per gli uffici requirenti, § 1, lettera b)].

Le ipotesi di divieto di delega. – Diverse le ipotesi in cui il procuratore trova limiti alla possibilità di delegare ad altri il rapporto con la stampa.

In primo luogo, viene [ri]afferмата l'impossibilità di delegare "stabilmente" al magistrato titolare del singolo procedimento la comunicazione relativa all'affare a lui assegnato.

Una tale delega sarebbe confliggente con il disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, che impone di fornire ogni informazione "in modo impersonale", attribuendo le attività all'ufficio ed escludendo ogni riferimento al magistrato assegnatario del procedimento.

Tale limite è confermato dalla previsione contenuta nella delibera secondo cui, se pure è vietata la delega stabile all'assegnatario, la presenza di questi a conferenze stampa o a incontri con la stampa "può essere ammessa", [sia pure solo] "in casi eccezionali", "quando la particolare complessità tecnica della vicenda renda oggettivamente difficile un'esposizione completa e accurata da parte di soggetti diversi dal titolare delle indagini" [tale eventuale presenza, si precisa, deve essere specificamente "motivata" nell'atto che dispone la conferenza stampa] [cfr. Linee-guida per gli uffici requirenti, § 1, lettera d)].

Ciò detto, il contributo del magistrato assegnatario non va disperso, quando effettivamente utile, giacché, al di là della presenza fisica alle condizioni date, questi può essere richiesto [in ossequio al generale principio di leale collaborazione, su cui si sofferma ampiamente la delibera] di fornire il proprio contributo per la predisposizione del comunicato stampa o per fornire elementi utili per l'organizzazione della conferenza stampa.

In questo senso è chiarissima la delibera, quando prevede che, in vista della predisposizione delle opportune strategie di comunicazione, i magistrati dell'ufficio debbano informare tempestivamente il dirigente dell'ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per

le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza; e prevede altresì, ancora più specificamente, che i magistrati, attenendosi alle disposizioni del dirigente dell'ufficio, debbano collaborare alla raccolta e all'analisi delle informazioni da comunicare e debbano assicurare ogni opportuna integrazione informativa anche nel corso degli incontri con la stampa ritenuti opportuni dal dirigente dell'ufficio per un'efficace comunicazione [cfr. Linee-guida per gli uffici requirenti, § 1, lettera c)].

Un altro limite alla delegabilità dell'incombente riguarda la c.d. comunicazione reattiva, giacché si prevede che “spettano esclusivamente al dirigente dell'ufficio le comunicazioni finalizzate a correggere informazioni ed interpretazioni errate e dannose per l'efficacia delle indagini o per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, nonché quelle a tutela dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'ufficio” [cfr. Linee-guida per gli uffici requirenti, § 1, lettera b)]. In altri termini, anche laddove nell'ufficio il servizio rapporti con la stampa fosse delegato ad altro magistrato, dovrebbe essere sempre il dirigente a doversi occupare delle comunicazioni – di per sé concettualmente delicate – in cui si vogliono correggere informazioni o interpretazioni errate o dannose diffuse dai *media* [per esempio, l'errata informazione che un determinato soggetto sia stato iscritto sul registro delle notizie di reato].

Le strutture di supporto. Va solo aggiunto che, ovviamente, problematica ben diversa da quella della titolarità del potere-dovere ad avere rapporti con la stampa [titolarità originaria in capo al procuratore o titolarità derivata per delega in capo ad altro/i magistrato/i] è quella della [eventuale] costituzione di una struttura amministrativa di supporto [per la predisposizione formale e l'invio dei comunicati, per la loro rapporto, per l'organizzazione delle conferenze, ecc.].

È problematica che ormai gli uffici requirenti devono affrontare, perché la complessità della materia e dei relativi adempimenti è tale da quasi imporre, anche in uffici medio-piccoli, la creazione di uffici di *staff* e di supporto.

Le condizioni legittimanti l'informazione. Di rilievo, per cogliere il portato ed i limiti dell'informazione ostensibile, è il comma 2 *bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, che circoscrive le ragioni per le quali è consentita la diffusione – tramite appunto comunicati stampa o conferenze stampa – di informazioni sui procedimenti penali e ne disciplina il contenuto, in uno con quanto già previsto nel comma 2 dello stesso articolo 5 [relativo alla “impersonalità” dell'informazione]: la diffusione delle informazioni è consentita solo quando è “strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico”.

È tematica su cui si sofferma a più riprese la delibera del 2026 [cfr., soprattutto, Linee-guida per gli uffici requirenti, § § 2 e 3].

Le modalità formali dell'informazione. Meritevoli di segnalazione sono, poi, alcuni passaggi in cui la delibera del 2026 si sofferma sulle modalità con cui l'informazione giudiziaria in genere [non tanto le rettifiche e gli aggiornamenti] deve essere fornita.

La delibera ovviamente sviluppa e, a volte, puntualizza i principi già desumibili dalla norma primaria [di rilievo, nella delibera, Linee-guida per gli uffici requirenti, § 3, dove ci si sofferma in dettaglio sulle esigenze da tenere in conto per le determinazioni da assumere in ordine allo strumento da utilizzare per l'informazione giudiziaria].

L'informazione, come è noto, può essere veicolata esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa [articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 106 del 2006].

Lo strumento ordinario di comunicazione è il comunicato stampa, mentre la conferenza stampa è uno strumento straordinario, come attestato dal citato comma 1 dell'articolo 5, dove si prevede, infatti, che "la determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano".

La delibera consiliare è in questa direzione laddove appunto specifica che il dirigente dell'ufficio deve prescegliere in via ordinaria il comunicato stampa e, "solo in via eccezionale", il ricorso alla conferenza stampa, che va disposta "solo quando ricorra uno specifico e concreto interesse pubblico che non possa essere adeguatamente soddisfatto mediante comunicato scritto (*in primis*, l'esigenza di consentire alla stampa di avere chiarimenti ulteriori rivolgendo domande)" [cfr., nella delibera, Principi, diritti, doveri, § 1, nonché, Linee-guida per gli uffici requirenti, §3].

Il comunicato stampa è evidentemente privilegiato perché, essendo previamente predisposto, è ragionevolmente sottoponibile a controllo quanto al contenuto ed ai limiti di tale contenuto soprattutto nell'ottica del rispetto della presunzione di innocenza. La conferenza stampa, per il suo imprevedibile *iter*, non dà le stesse garanzie: tanto che, nella delibera, si suggerisce che anche nel caso di conferenza stampa si predisponga un comunicato da distribuire ai professionisti dell'informazione prima o durante l'evento [cfr. ancora Linee-guida per gli uffici requirenti, § 3].

L'eccezionalità della scelta di procedere con la conferenza stampa è confermata dall'indicazione della necessità di un atto motivato, che espliciti lo specifico interesse pubblico che non possa essere adeguatamente soddisfatto mediante comunicato scritto [cfr. ancora Linee-guida per gli uffici requirenti, § 3].

Va sottolineato che, a conferma della "tipicità" degli strumenti di comunicazione, nella delibera si afferma che "non sono di regola consentite interviste, specialmente in esclusiva, aventi ad oggetto singoli procedimenti o specifiche posizioni processuali", restando semmai ammissibili, purché palesi, tracciabili e rispettose dei presenti criteri, [solo] comunicazioni dirette a chiarire aspetti particolari di una comunicazione istituzionale già diffusa che abbiano determinato dubbi interpretativi o necessità di precisazione [cfr. Linee-guida per gli uffici requirenti, § 2, lettera c)].

Il contenuto sostanziale dell'informazione.- Quanto al contenuto, le informazioni, devono essere fornite, non solo attribuendo l'attività in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento [cfr. il già citato comma 2 dell'articolo 5], ma anche "in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili" [il nuovo comma 2 *bis*, ultimo periodo, dell'articolo 5 cit.].

Ciò significa, volendo esemplificare, che, in fase di indagine, deve essere chiarito che l'iniziativa giudiziaria è ancora *sub iudice* e, anche se qualificata da un intervento giudiziario [un'ordinanza cautelare personale, un provvedimento di sequestro, ecc.], rappresenta tuttavia solo un'ipotesi investigativa comunque provvisoria.

E' allora fin troppo evidente che, a prescindere dalla formulazione dell'informazione [che deve essere qualificata dalla rappresentazione del carattere ancora probabilistico dell'accertamento definitivo delle responsabilità e, finanche, della stessa esistenza dell'ipotesi di reato contestata], buona norma cautelare in grado di garantire le esigenze di riserbo e di rispetto della presunzione di non colpevolezza, contemperandole con quelle dell'informazione, sarebbe quella di evitare – di norma: salva la sussistenza di specifiche, motivate ragioni investigative: per esempio, qualora possa servire per identificare, nel soggetto investigato, l'autore di fatti analoghi - l'indicazione dei nomi/generalità [a fortiori, delle immagini] delle persone coinvolte [anche della vittima, specie laddove questo possa consentire di risalire all'indagato] e di evitare altresì descrizioni inutilmente analitiche del fatto foriere di consentire la detta identificazione [l'indicazione della località del fatto, se particolarmente piccola; l'indicazione di eventuali società coinvolte nei fatti incriminati; ecc.].

Anche su questi aspetti si diffonde la delibera del 2026, laddove, per esempio, si sofferma sulla tutela della presunzione di non colpevolezza che si soddisfa anche “con la scelta accurata” delle parole nella comunicazione e sull'esigenza di chiarire la distinzione dei ruoli (tra magistratura requirente e giudicante) e la centralità del giudicato rispetto agli altri snodi processuali, caratterizzati da, più o meno accentuata, provvisorietà [cfr. Principi, diritti, doveri, § 2].

La documentazione allegabile all'informazione: l'ordinanza cautelare. Una tematica su cui la delibera non ha inteso soffermarsi in dettaglio è quella della documentazione che è possibile allegare all'informazione giudiziaria.

Il tema riguarda principalmente la possibilità o no di consegnare alla stampa, durante la conferenza stampa, copia dell'eventuale ordinanza cautelare. Il tema si riconnette anche e soprattutto al divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare [cfr. articolo 114 del Cpp, nel testo modificato dal decreto legislativo 10 dicembre 2024 n. 198].

Ci sembra che la limitazione alla pubblicazione non impedisca il compiuto esercizio del diritto di cronaca, essendo sempre consentito al giornalista – alle condizioni di cui all'articolo 116 del Cpp - di avere copia dell'ordinanza, dalla quale trarre, senza riprodurla nella letteralità, gli elementi informativi utili per la rappresentazione della vicenda.

Una richiesta in tal senso, anzi, dovrebbe essere accolta anche per evitare un'informazione “per sentito dire”, estremamente pericolosa.

Se questo è vero, sembra allora consentita, salve specifiche ragioni processuali, la consegna, durante la conferenza, della copia dell'ordinanza alla stampa, potendosi ritenere i giornalisti invitati a partecipare soggetti per ciò stesso “interessati” [secondo il disposto dell'articolo 116 del Cpp] a poter leggere l'ordinanza nella sua integralità, pur con il rilevato divieto di pubblicazione.

La raccolta dei dati sulla comunicazione giudiziaria. Una novità importante della delibera concerne la previsione obbligatoria di una “raccolta” presso la segreteria dell'Ufficio degli atti afferenti alle comunicazioni istituzionali.

Si prevede, infatti, che “ogni comunicazione istituzionale, compresi i comunicati, gli atti motivati di indizione delle conferenze stampa, le eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge e la documentazione audio-video relativa alle conferenze medesime, è conservata in apposita raccolta presso la segreteria dell'ufficio, con criteri idonei a garantirne certezza, integrità, reperibilità e ordinato sviluppo cronologico, previa condivisione, in caso di delega, con il dirigente dell'ufficio”

[cfr. Linee-guida per gli uffici requirenti, § 1, lettera f)].

È una novità che prefigura la previsione di un monitoraggio periodico da parte degli organi dotati del potere di vigilanza [Procura generale della Cassazione/Procura generale presso la Corte di appello], anche se, ragionevolmente, a tal fine potrebbe essere sufficiente l'acquisizione dei dati di interesse [numero di comunicati stampa o di conferenze stampa, ragioni giustificanti le conferenze stampa, richieste o attivazioni d'ufficio per rettifiche o aggiornamenti, ecc.] in occasione della raccolta generale dei dati per l'inaugurazione dell'anno giudiziario [in questo senso, già nella citata nota di questo Ufficio in data 1° ottobre 2024].

Insistite richieste di dati potrebbero, infatti, appesantire le attività degli uffici.

La raccolta e la periodicità della verifica [nei termini che sembrano soddisfatti cui si è fatto cenno] sono a tal punto necessarie che la delibera [cfr. Linee-guida per gli uffici requirenti, § 4] arriva a prevedere [finanche] la redazione di un *dossier* riepilogativo dell'attività svolta: tale *dossier* sembra possa farsi rientrare proprio nell'attività di raccolta dei dati di cui si è appena detto, potendo il *dossier* essere base proprio per la risposta alla richiesta di informazioni da parte degli organi di vigilanza.

L'utilizzo del sito istituzionale. Un'altra novità organizzativa [che può leggersi nella delibera, anche se non in termini di obbligatorietà], è quella dell'utilizzo del sito istituzionale dell'ufficio quale strumento per la diffusione delle informazioni sulle attività giudiziarie [informazioni originarie e eventuali aggiornamenti].

In questo senso, sembra condurre un passaggio della delibera [cfr. Linee-guida per gli uffici requirenti, § 4], laddove si onera il dirigente dell'ufficio di disporre "il costante aggiornamento del sito *internet* dell'ufficio con le notizie di decisione e delle comunicazioni diffuse".

È un'indicazione che apparentemente sembra prescrittiva, ma in proposito non può non considerarsi che – impregiudicata la valenza del sito come momento di raccolta dei dati - la prassi conduce a privilegiare un altro e ben più efficiente veicolo di trasmissione dell'informazione, che è quello del trasmettere direttamente il comunicato stampa agli organi di informazione. L'utilizzo del sito, sotto questo profilo, può valere piuttosto come strumento di raccolta o, a tanto voler concedere, di diffusione aggiuntiva dell'informazione. Se fosse l'unica modalità di trasmissione dell'informazione, saremmo in presenza di uno strumento scarsamente efficiente.

La disciplina per la Procura generale. La disciplina della delibera vale, in quanto applicabile, anche all'ufficio della Procura generale presso la corte di appello, perché anche per questo ufficio valgono le regole di norma primaria dettate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006.

All'evidenza, peraltro, la limitazione temporale dell'obbligo della rettifica/aggiornamento come costruito in delibera, siccome confinato al segmento delle indagini, può valere per la Procura generale solo limitatamente ai procedimenti avvocati.

Alla Procura generale della Corte di cassazione è dedicata invece una apposita disciplina, attenta alle peculiarità di quell'ufficio, ma assolutamente coerente con la disciplina primaria di settore [cfr. Linee-guida per gli uffici requirenti, § 5].

Queste prime indicazioni sul *novum* introdotto con la delibera del CSM in data 10 giugno 2026 viene rimesso all'attenzione delle SS.VV. come contributo interpretativo sperabilmente utile per guidare nelle scelte organizzative ritenute opportune.

Nel contempo, pur con la consapevolezza della diversità della dimensione dei singoli Uffici – con riflessi immediati anche in ordine alla delegabilità dei rapporti con la stampa da parte del Procuratore della Repubblica - si vuole perseguire l'adozione di regole uniformi, quanto al rispetto dei principi da tutelare [presunzione di innocenza e protezione reputazionale della persona].

Proprio in questa prospettiva, anche e soprattutto alla luce delle indicazioni che vorrà ritenere di dare il Procuratore generale della Cassazione, sarà cura dello scrivente organizzare una riunione degli Uffici del distretto per il mese di settembre 2026, in data che sarà comunicata separatamente.

Ai fini di quell'incontro, sarà gradito avere, per tempo, copia delle eventuali disposizioni organizzative adottate.

Ringrazio per l'attenzione.

Roma, 22 giugno 2026

IL PROCURATORE GENERALE

Giuseppe Amato



All. c.s.